

ATTO DD 401/A1703B/2026

DEL 14/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: Aggiornamento dell'area delimitata 2026 per la presenza di *Anoplophora glabripennis* in Piemonte, Comuni di Cuneo e Cervasca applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione. Abrogazione della D.D. 17 aprile 2025, n. 346

Visti:

il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

il Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE)n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE)n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/ CEE,96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguardale misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante così come modificato dal Regolamento di esecuzione(UE) 2021/2285 del 14 dicembre 2021;

il Regolamento (UE) 2025/1952 della Commissione, del 29 settembre 2025 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione nel territorio dell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e per l'eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all'interno di determinate aree delimitate e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/893;

il Regolamento (UE) 2025/1953 della Commissione, del 29 settembre 2025, che modifica gli allegati VII, VIII, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le misure contro l'ingresso e la presenza nel territorio dell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e *Anoplophora chinensis* (Forster);

il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in

attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE)2017/625»;
la l.r. 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale";
la D.D. 17 aprile 2025, n. 346 "Aggiornamento della zona delimitata 2025 per la presenza di *Anoplophora glabripennis* in Piemonte, Comuni di Cuneo, Cervasca, applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione. Abrogazione della D.D. 17 aprile 2024, n. 300."

Considerato che *Anoplophora glabripennis* è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, elencato nell'allegato II parte A del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, e prioritario ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/1702, e che pertanto rappresenta una seria minaccia per le piante ornamentali arboree e arbustive, per le coltivazioni da frutto e per gli ecosistemi urbani e forestali;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Piemonte, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e misure di emergenza obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, di eradicare e di controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Preso atto che a seguito dell'attività di sorveglianza fitosanitaria svolta dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico- scientifici della Regione Piemonte in collaborazione con I.P.L.A. S.p.A, nel periodo novembre 2025 - aprile 2026 nell'area delimitata ricadente nei Comuni di Cuneo, Cervasca, sono state monitorate 74059 piante e non è stato rinvenuto nessun nuovo caso.

Considerato che tutti gli atti che hanno portato ad identificare la zona infestata e la zona cuscinetto, incluse le carte tematiche e i dati vettoriali, sono disponibili presso il Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici della Regione Piemonte.

Ritenuto necessario:

- abrogare la D.D. 17 aprile 2025, n. 346;
- confermare la stessa area delimitata individuata nel 2025, ricadente nei Comuni di Cuneo e parzialmente sul Comune di Cervasca, parte integrante e sostanziale del presente atto, costituita così come indicato nell'allegato 1, dalla zona cuscinetto con raggio di 2 Km al di là del confine della zona infestata definita considerando le zone infestate degli anni precedenti (2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023);
- vietare la movimentazione al di fuori dell'area delimitata del legname e dei residui di potatura non cippati degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Betula spp.*, *Fraxinus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.* e *Ulmus spp.*;
- vietare la messa dimora in piena aria nella zona infestata di alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Betula spp.*, *Fraxinus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, e *Ulmus spp.*;
- adottare, se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta tale da impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, in particolare misure relative all'accessibilità e all'eliminazione adeguata di tutte le piante infestate o sospette di essere infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile;
- adottare qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato;
- proseguire con i monitoraggi e le indagini utilizzando tecniche in grado di rilevare l'infestazione anche all'altezza della chioma ed effettuando campionamenti distruttivi mirati, controlli mediante detection dog, per almeno 1 anno, come indicato negli art. 7 e 8 del citato Regolamento (UE) 2025/1952;

Preso atto che non sono state necessarie attività di abbattimento;

Vista la D.G.R. n. 20 – 6877 del 15 maggio 2023, "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-462".

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016;
- Visto il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- Visto il Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019;
- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019;
- Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015;
- Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;
- Vista la l.r. 22 gennaio 2019, n. 1;
- Visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
- Visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di abrogare la D.D. 17 aprile 2025, n. 346 “Aggiornamento della zona delimitata 2024 per la presenza di *Anoplophora glabripennis* in Piemonte, Comuni di Cuneo, Cervasca, applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione. Abrogazione della D.D. 17 aprile 2024, n. 300.”
2. di confermare lo status fitosanitario di eradicazione per la zona delimitata definita dal presente atto;
3. di confermare la stessa area delimitata individuata nel 2025, ricadente nei Comuni di Cuneo e parzialmente sul Comune di Cervasca, parte integrante e sostanziale del presente atto, costituita così come indicato nell'allegato 1, dalla zona cuscinetto con raggio di 2 Km al di là del confine della zona infestata definita considerando le zone infestate degli anni precedenti (2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023);
4. di stabilire che la delimitazione di cui al punto precedente rimane in vigore per una durata di 1 anno dalla data del presente atto, salvo successivi aggiornamenti in base agli esiti delle indagini ufficiali;
5. di vietare la movimentazione del legname e dei residui di potatura non cippati al di fuori della zona delimitata delle piante specificate appartenenti ai seguenti generi: Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp., e Ulmus spp.;
6. di vietare la messa dimora in piena aria nella zona infestata del presente atto e anche nelle zone infestate individuate negli anni precedenti (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023) di alberi appartenenti ai seguenti generi: Acer spp., Aesculus spp., Betula spp., Fraxinus spp., Populus spp., Salix spp., e Ulmus spp.;
7. di adottare, se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta tale da impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, in particolare misure relative all'accessibilità e all'eliminazione adeguata di tutte le piante infestate o sospette di essere infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile;
8. di adottare qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato;
9. di proseguire con i monitoraggi e le indagini utilizzando tecniche in grado di rilevare l'infestazione anche all'altezza della chioma ed effettuando campionamenti distruttivi mirati, controlli mediante detection dog, per i prossimi due anni, come indicato negli art. 7 e 8 del citato Regolamento (UE) 2025/1952;
10. di disporre che, per quanto non previsto dalla presente determinazione dirigenziale, si rimanda al Regolamento (UE) 2025/1952, al Regolamento (UE) 2025/1953 al Regolamento (UE) 2016/2031 e al D.Lgs. n. 19/2021.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)
Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Mappa area delimitata 2026

